



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA

Oggetto: misure organizzative straordinarie e urgenti per il contenimento della emergenza epidemiologica da Covid 19 per il periodo 2 novembre 2020 31 gennaio 2021

Il presidente f.f. ,

visto l'art. 27 del d.l. n. 137/ 2020, osserva
ricorre il pericolo per l'incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario;
è stata disciplinata, in via d'urgenza, la possibilità di trattare le udienze pubbliche e le udienze in camera di consiglio con collegamento da remoto anche parziale;
in alternativa, il citato art. 27 prevede che le controversie già fissate passino in decisione sulla base degli atti depositati;
allo stato non può disporsi che le udienze pubbliche e in camera di consiglio si svolgano da remoto, in quanto le dotazioni informatiche della Giustizia Tributaria non lo consentono;
pertanto, ai sensi di quanto disposto dalla legge, tutte le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio per il periodo 2 novembre 2020 31 gennaio 2021 passeranno in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni prima della data fissata per la trattazione;
nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto per il persistere della mancanza delle dotazioni informatiche,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

si procederà alla trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusionale e di giorni cinque prima dell'udienza per la memoria di replica;

p.q.m.

dispone che tutte le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio per il periodo dal 2 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 passino in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti non insista per la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni prima della data fissata per la trattazione;

nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procederà alla trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusionale e di giorni cinque prima dell'udienza per la memoria di replica;

manda alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ai giudici e al personale amministrativo di codesta Commissione; al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; agli Uffici impositori della Regione; ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali; agli Ordini Professionali.

Bologna, 2 novembre 2020

Il presidente f.f.

Ornella D'Orazi

